

DETERMINA N. 1/26/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA [REDACTED] S.P.A.
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI [REDACTED] IN MATERIA
DI ACCESSO AD INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.LGS. 33/2016**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”);

VISTO il decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n.33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Modifiche e integrazioni del “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/cons regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (di seguito *Regolamento*);

VISTA l’istanza dell’8 gennaio 2025 (prot. Agcom n. 0004315 del 09/01/2025) con cui la società [REDACTED] S.p.A. ha chiesto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 33/2016 e del citato *Regolamento*, finalizzato alla risoluzione di una controversia insorta nei confronti del Comune di [REDACTED] per l’accesso ad infrastrutture insistenti nella medesima area comunale;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA altresì la nota della società istante [REDACTED] del 24/06/2025 (prot. Agcom n. 0157641 del 25/06/2025) con la quale la medesima ha formalizzato la rinuncia all'istanza di intervento dell'Autorità nella citata lite per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 22, comma 1, stabilisce che “*la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore*”;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 22, comma 2, prevede che “*Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

RITENUTO di non proseguire nelle attività procedurali per l'intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento formati ed acquisiti;

DETERMINA

1. L'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2026

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano